

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(estensore)      |
| - Dott. Vittorio Santoro                 | Membro designato dal Conciliatore Bancario<br>Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 22 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Nell'ottobre del 2009 il ricorrente, tramite il proprio legale, ha chiesto l'accollo del mutuo in essere esclusivamente a proprio nome; più precisamente, è stato chiesto all'intermediario quali fossero gli adempimenti che il ricorrente avrebbe dovuto "compiere per ottenere l'intestazione/accollo del mutuo esclusivamente a [proprio] nome, con espressa liberatoria" da parte della banca a favore dell'altro mutuatario.

Sono state, inoltre, richieste le eventuali garanzie aggiuntive che la banca avrebbe necessitato ed eventualmente, in caso di diniego, "l'indicazione scritta delle ragioni per le quali non potreste procedere a questa semplice e garantita operazione".

In data 26 novembre il ricorrente, sempre tramite il legale, ha fatto seguito con ulteriore comunicazione in cui ha chiesto riscontro alla nota di ottobre.

In data 1° dicembre l'intermediario ha risposto al ricorrente, facendo presente che la banca "...prevede la possibilità di effettuare un accollo liberatorio del proprio Mutuo ..., subordinando però la stessa ad una valutazione sulle capacità di credito e di reddito dei



nuovi intestatari o garanti. La informiamo a tal proposito che la Banca ha giudicato l'insieme delle nuove garanzie da Lei offerte non sufficienti a coprire il livello di rischio entro le proprie soglie di accettazione".

L'intermediario ha sottolineato, altresì, che "l'adesione all'accollo non costituisce un obbligo per la Banca; infatti, come previsto dall'art. 9, comma 2, della Parte I del Capitolato del contratto di mutuo fondiario concesso... e da Lei sottoscritto in data 25 luglio 2006: la Banca ha la facoltà di aderire all'accollo che le è stato comunicato (articolo 1273, terzo comma codice civile)".

In data 30 dicembre, il legale dell'istante, non avendo ancora ricevuto la menzionata comunicazione, ha lamentato nuovamente la mancata adesione dell'intermediario all'operazione, ritenendo "l'atteggiamento da Voi assunto immotivato e non corretto e peraltro non conforme alle vostre condizioni generali di mutuo: a fronte dell'impegno del mio cliente di fornire garanzie (personali e/o di terze persone) maggiori di quelle fornite dalla signora ..., la Vostra decisione di non voler concedere l'accollo liberatorio richiesto è palesemente immotivata, illegittima e sta creando al mio assistito gravi danni ...".

Con il ricorso, l'istante ha richiesto che gli venga concesso l'accollo totale del mutuo, liberando la precedente cointestataria.

Il ricorrente ha, inoltre, lamentato che quanto accaduto non gli ha permesso di procedere alla compravendita dell'immobile.

Con le controdeduzioni, ricevute il 4.3.2010, l'intermediario ha fatto presente che, in data 21 settembre 2009, in seguito ad un colloquio telefonico, l'istante ha richiesto la possibilità di procedere con un accollo liberatorio.

La Banca ha, pertanto, provveduto ad informare il cliente in merito alla documentazione necessaria per la valutazione della sua richiesta e lo ha invitato ad inoltrarla.

Ricevuta tale documentazione, è stata avviata la fase istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti utili alla concessione dell'accollo.

A seguito di tale istruttoria, la banca ha giudicato le garanzie offerte dal ricorrente "non sufficienti a contenere il livello di rischio entro le proprie soglie di accettazione e, pertanto, in data 14 ottobre 2009, ha comunicato al cliente l'impossibilità di accogliere la richiesta da Lui avanzata".

In seguito, alla luce di richiesta di ulteriori spiegazioni del cliente, avanzate tramite il proprio legale, e di una istruttoria integrativa, in data 7 gennaio 2010 la Banca "ha pertanto confermato l'impossibilità di aderire alla proposta di accollo liberatorio a favore ...[della cointestataria] ...informando [il cliente] ...che l'adesione all'accollo non costituisce un

obbligo per la Banca; infatti, come previsto dall'art. 9, comma 2, della Parte I del Capitolato del contratto di mutuo fondiario concesso... e da Lei sottoscritto in data 25 luglio 2006: la Banca ha la facoltà di aderire all'accollo che le è stato comunicato (articolo 1273, terzo comma codice civile)".

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto pertanto che l'Arbitro non accolga il ricorso inoltrato.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 22 aprile 2010.

## DIRITTO

La presente controversia verte, essenzialmente, sulla pretesa di adesione liberatoria dell'accollo del 50% di un mutuo.

Ora, secondo quanto espressamente previsto dalla normativa in questione (art. 1273 cod. civ.) qualora intervenga un accollo tra il debitore ed un terzo "l'adesione del creditore importa liberazione del creditore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo".

La regola generale è, dunque, quella secondo la quale il creditore conserva appieno la facoltà di scegliere se determinare la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio) o meno (accollo cumulativo).

Da ciò deriva che – salvo che vi sia un'espressa e pregressa pattuizione in tal senso – qualora intervenga un accollo il creditore non ha alcun obbligo di determinarsi nel senso della liberazione dell'originario debitore (cfr., sul punto, Cass., 24 giugno 2009, n. 14780, la quale ha statuito che "l'accollo può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti dell'accollante, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell'accollo, nei confronti del terzo creditore").

Dal contratto di mutuo che risulta regolarmente sottoscritto dalle parti risulta chiaramente che (art. 9): "in ogni caso, la Banca ha la facoltà di aderire all'accollo che le è stato comunicato (articolo 1273, primo comma del codice civile). [...] L'accollo produce liberazione della originaria Parte finanziata solo se la Banca rilascia specifica dichiarazione scritta (articolo 1273, secondo comma del codice civile)".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non sussiste, dunque, tra le parti alcun accordo che in qualche modo deroghi alla disciplina di legge, sicché non può che concludersi che la Banca, qualora intervenga un acollo, ha la facoltà – e non l’obbligo – di liberare l’originario debitore.

**P.Q.M.**

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO